



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

LETTERA CIRCOLARE

ALLE DIREZIONI GENERALI
SEDE

ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICI DI STAFF
SEDE

AL CENTRO AMM.VO "G. ALTAVISTA"
ROMA

AI PROVVEDITORATI REGIONALI

ALLE DIREZIONI DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REPUBBLICA

ALLE DIREZIONI DEGLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

ALLE SCUOLE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E
DELLA FORMAZIONE
ROMA

✓
20-12-2013

[Handwritten signature]



GDAP - 0000181 - 2014

PU-GDAP-1000-02/01/2014-0000181-2014

OGGETTO : Comandanti di Reparto – Regime economico della reperibilità.

§1. Di seguito ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle articolazioni territoriali, si ha il pregio di comunicare quanto segue.

§2. Preme innanzitutto dare ordine sistemico all'argomento "reperibilità" che origina da due diverse fonti normative: la Legge 395/90 art 18 e l'A.N.Q. art 12. Le due fonti peraltro disciplinano l'istituto, rispettivamente, dal punto di vista dell'esigenza di tutela dell'ordine e sicurezza dell'istituto piuttosto che dal riconoscimento economico previsto dal contratto a fronte di una specifica prestazione.

§3. I commi 6 e 7 dell'art.18 della legge 395/90, unitamente al disposto del D.P.R. 15 novembre 2006 n.314 (regolamento per l'assegnazione in uso e la gestione degli alloggi demaniali di servizio annessi alle strutture penitenziarie) disciplinano la concessione¹ di un alloggio di servizio al Comandante di reparto, che ha l'obbligo di alloggiarvi (comma 6 articolo 18, legge 15 dicembre

¹ Con P.D.G. 5 aprile 2013 ("criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di servizio in concessione onerosa destinati al personale dell'Amministrazione Penitenziaria") di esecuzione del D.P.R. 15 novembre 2006 n. 314, diramato dalla Direzione Generale per le Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi, Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni, Sezione Alloggi Demaniali, con nota 17 maggio 2013 n. 0177009, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi di servizio da assegnare in concessione onerosa al personale dell'Amministrazione Penitenziaria che ne faccia richiesta.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

1990 n. 395). Conseguentemente la mancata disponibilità dell'alloggio, per cause non imputabili al comandante, comporta unicamente che questi è sciolto dall'osservanza di tale obbligo (tale interpretazione è stata anche condivisa dall'Ufficio Studi, Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali con nota 27 giugno 2007 n. 2134).

Di tanto si ha conferma nel successivo comma 7 dell'articolo 18, laddove è imposto al Comandante di assicurare la reperibilità ed essere prontamente rintracciabile nel caso in cui lo stesso non usufruisca dell'alloggio di servizio, senza distinguere se, in tale ultima ipotesi, la mancata fruizione dipenda da una scelta volontaria (richiesta al direttore di abitare all'esterno dell'istituto) o da indisponibilità dell'alloggio.

§4. L'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione del 24 marzo 2004, invece, disciplina il compenso da attribuire al dipendente che garantisce la propria reperibilità, cioè il raggiungimento dell'istituto entro un'ora dall'eventuale chiamata. L'articolo 12 stabilisce che il compito di attribuire i turni di reperibilità in ambito regionale, è riservato al Provveditore, il quale, previa intesa con le OO.SS., e nell'esercizio delle proprie facoltà discrezionali, ne ripartisce il contingente, tenuto conto di tutte le peculiarità e specificità di ogni singola articolazione periferica e nel rispetto del limite dell'1% della forza presente². Entro tale limite, sono compresi anche i turni che possono essere assegnati ai Comandanti di Reparto e che, conseguentemente, devono essere retribuiti, al pari e con le medesime modalità del restante personale di polizia penitenziaria.

§5. Si precisa infine che, stabilita la natura contrattuale dell'indennizzo conseguente all'aver garantito la propria reperibilità, nulla può pretendere quel Comandante di Reparto che, non avendo occupato l'alloggio di servizio, anche se per motivi a lui non imputabili, non ha garantito la propria reperibilità nei termini e nei modi previsti dalla normativa contrattuale.

Il Direttore Generale
Riccardo Turrini Vita

² La previsione di cui all'art. 12 A.N.Q. 24 marzo 2004 garantisce l'ordine, la sicurezza e le impreviste esigenze istituzionali, dettando nel contempo alcuni criteri generali cui attenersi nello stabilire i turni di reperibilità (volontarietà, rotazione, esperienza specifica professionale ...), i quali, peraltro, non attengono al tipo di reperibilità che riguarda il Comandante.